

Deliberazione della Giunta Regionale 27 febbraio 2017, n. 4-4700

**Regolamento (UE) n. 1308/2013 e s.m.i., art. 50. Programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo 2014-2018. Misura investimenti. Modifica dell'allegato 1 della DGR del 14 dicembre 2015 n. 17-2597 e modifica della DGR del 5 settembre 2016, n. 29-3889.**

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Premesso che:

il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), abroga il regolamento (CE) n. 479/2008, incorporando il testo del regolamento (CE) n. 479/2008 nel regolamento (CE) n. 1234/2007;

in particolare l'articolo 103 duovicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 istituisce la misura investimenti nell'ambito del programma nazionale di sostegno, previsto all'art. 103 duodecimes del medesimo regolamento, presentato da ciascuno Stato Membro e riferito nel primo quinquennio agli esercizi finanziari dal 2009 al 2013;

il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 reca le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli del settore vitivinicolo;

il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, dispone in merito all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e all'articolo 50 ripropone la misura investimenti, come sostegno per le imprese che intendono migliorare i loro risultati economici;

il regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016 integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;

il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016 reca modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;

il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009, reca modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;

il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 reca disposizioni sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 reca disposizioni sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

il regolamento di esecuzione (UE) n. 568/2012 della Commissione del 28 giugno 2012 modifica il regolamento (CE) n. 555/2008, stabilendo le disposizioni e le prescrizioni specifiche per la presentazione dei progetti dei programmi di sostegno per il nuovo periodo di programmazione 2014-2018. Tale periodo di programmazione si riferisce alle campagne vitivinicole 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018;

il programma nazionale di sostegno (di seguito PNS) del settore vitivinicolo è stato presentato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali alla Commissione dell'Unione Europea il 1 marzo 2013 (prot. n. 1834 DG PIUE) e successivamente è modificato a seguito delle richieste della Commissione stessa e inviato il 22 maggio 2013 (prot. n. 3576 DG PIUE);

nella scheda Misura G – Investimenti, di cui l'articolo 103 duovicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 (ora articolo 50 del regolamento (UE) n. 1308/2013), allegata al PNS, vengono definiti i beneficiari, gli ambiti degli investimenti finanziabili e l'entità dell'aiuto;

il regolamento di esecuzione (UE) n. 202/2013 della Commissione dell'8 marzo 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno e gli scambi con i paesi terzi nel settore vitivinicolo, semplifica i controlli amministrativi ed in loco da effettuare sulle domande presentate nell'ambito della misura investimenti, applicando mutatis mutandis l'articolo 24, paragrafi 1, 2, 3 e 6 e l'articolo 26, paragrafi 1 e 2 del regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

il decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (di seguito DM) 4 marzo 2011, n. 1831 e s.m.i. reca disposizioni nazionali, applicative dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione, relativi all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo per quanto riguarda la misura investimenti;

il decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (di seguito DM) 14 febbraio 2017, n. 911, reca le disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura investimenti e abroga il DM 4 marzo 2011, n. 1831;

l'allegato 1 del DM 14 febbraio 2017, n. 911, definisce per ciascuna Regione le operazioni finanziabili con la misura investimenti nel rispetto del principio di demarcazione con le operazioni finanziabili con le misure di sostegno dello sviluppo rurale di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

il citato DM prevede che la Regione Piemonte conceda un sostegno per punti vendita aziendali, ubicati all'esterno delle unità produttive (stabilimento di trasformazione), comprensivi di sale degustazione;

l'operazione individuata e riportata nelle disposizioni ministeriali è coerente con i criteri di demarcazione e complementarietà definiti nel capitolo 14 "Informazioni sulla complementarietà" sezione 14.1.1 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte per il periodo 2014-2020.

Premesso, inoltre, che:

con il decreto dipartimentale n. 3362 del 23 maggio 2016 il MiPAAF ha stabilito la ripartizione della dotazione finanziaria per la campagna 2016/2017 tra le misure del PNS per la cifra di euro 336.997.000,00 e la ripartizione tra le Regioni di euro 266.397.900,00 quale quota parte dello stanziamento complessivo;

con la Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) del 5 settembre 2016, n. 29-3889 è approvata la modifica del piano di riparto, definito con decreto dipartimentale n. 3362 del 23 maggio 2016 del MiPAAF, assegnando in particolare alla misura investimenti risorse pari a 1.257.995,00 euro.

A seguito della comunicazione di Agea/SIN del 11 novembre 2016 conservata, agli atti del Settore, è necessario modificare il piano di riparto, definito con decreto dipartimentale n. 3362 del 23 maggio 2016 del MiPAAF e con DGR del 5 settembre 2016, n. 29-3889, assegnando risorse pari a 600.000,00 euro alla misura investimenti del Programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo 2014-2018.

Richiamato che con DGR n. 17-2597 del 14 dicembre 2015 sono approvate le disposizioni regionali attuative (DRA) della misura investimenti, prevista dal programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo 2014-2018, per le campagne vitivinicole dal 2015/2016 al 2017/2018.

Si ritiene necessario modificare, in conformità al DM 14 febbraio 2017, n. 911 che ha abrogato il DM 4 marzo 2011, n. 1831, le disposizioni attuative della misura investimenti (allegato 1 della DGR n. 17-2597 del 14 dicembre 2015), come di seguito indicato:

1. integrazione del paragrafo “Riferimenti” con:
  - il regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016;
  - il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016;
  - il DM 14 febbraio 2017, n. 911;
2. sostituzione integrale del paragrafo “Definizione di punteggi e criteri di priorità” come di seguito:

“I punteggi assegnati saranno i seguenti:

Effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale (articolo 36 del regolamento delegato (UE) 2016/1149)	10 punti
Produzione di qualità di vini DOP rispetto alla produzione totale di vini desunta dalla dichiarazione di vendemmia e/o di produzione di mosto (a scelta tra le ultime tre campagne vitivinicole inclusa quella in corso, al momento della presentazione della domanda)	0,1-25% punti 1 25,1-50% punti 2 50,1-75% punti 3 75,1-80% punti 4 80,1-85% punti 5 85,1-90% punti 6 90,1-95% punti 7 95,1-100% punti 8
Impresa condotta da giovani agricoltori (titolare o legale rappresentante) con un età compresa tra i 18 e i 40 anni	2 punti
Progetto che coinvolge una parte ampia del territorio regionale	5 punti per 2 province coinvolte 10 punti per 3 (o più) province coinvolte
Progetto che coinvolge più aziende	1 punto per ogni azienda – massimo 10 punti

I richiedenti, a parità di punteggio, saranno inseriti nella graduatoria secondo un ordine di età crescente, dal più giovane al più anziano.”

3. inserimento del paragrafo “Penalità” come di seguito

“Le penalità sono definite dal DM 14 febbraio 2017, n. 911.”

Si ritiene, altresì, opportuno ampliare le spese ammissibili sui fabbricati, comprendendo anche l’acquisto per un valore massimo del 30% delle spese ammissibili, al fine di garantire una migliore realizzazione della misura stante i tempi ristretti per la realizzazione degli interventi di cui al DM 14 febbraio 2017, n. 911. Pertanto si modificano le disposizioni attuative della misura investimenti

(allegato 1 della DGR n. 17-2597 del 14 dicembre 2015), sostituendo integralmente il paragrafo “Spese ammissibili”, come di seguito:

“In riferimento agli investimenti di cui sopra sono ammissibili spese:

- di natura edilizia (costruzione, acquisto per un valore massimo del 30% delle spese ammissibili, ristrutturazione, riattamento di fabbricati);
- acquisto di impianti, attrezzature fisse e macchinari per l’esposizione, la degustazione e la commercializzazione del prodotto;
- acquisto di elementi di arredo per i punti vendita aziendali purché non ubicati all’interno delle unità produttive, comprensivi di sale di degustazione;
- acquisto di strumentazioni di controllo e di apparecchiature informatiche (personal computer, stampanti, fax) e dei relativi programmi e piattaforme a servizio dei punti vendita extra-aziendali.”

Si dà atto che i finanziamenti comunitari necessari non transitano sul bilancio regionale e che il presente provvedimento non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

Si ritiene di demandare al Settore Produzioni agrarie e zootecniche della Direzione Agricoltura la definizione, d’intesa con Agea in qualità di Organismo pagatore, delle procedure necessarie all’apertura delle domande, delle scadenze e delle disposizioni specifiche, operative e procedurali, necessarie per l’applicazione della misura oggetto del presente atto.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso la Giunta Regionale unanime,

*delibera*

- di approvare la proposta di modifica del piano di riparto per la campagna 2016/2017, definito con decreto dipartimentale n. 3362 del 23 maggio 2016 del MiPAAF e con DGR del 5 settembre 2016, n. 29-3889, assegnando risorse pari a 600.000,00 euro alla misura investimenti del Programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo 2014-2018;

- di modificare l’allegato 1 della DGR n. 17-2597 del 14 dicembre 2015, come di seguito indicato:

1. integrando il paragrafo “Riferimenti” con:

- il regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016;
- il DM 14 febbraio 2017, n. 911.

2. sostituendo integralmente il paragrafo “Spese ammissibili” come di seguito:

“In riferimento agli investimenti di cui sopra sono ammissibili spese:

- di natura edilizia (costruzione, acquisto per un valore massimo del 30% delle spese ammissibili, ristrutturazione, riattamento di fabbricati);
- acquisto di impianti, attrezzature fisse e macchinari per l’esposizione, la degustazione e la commercializzazione del prodotto;
- acquisto di elementi di arredo per i punti vendita aziendali purché non ubicati all’interno delle unità produttive, comprensivi di sale di degustazione;
- acquisto di strumentazioni di controllo e di apparecchiature informatiche (personal computer, stampanti, fax) e dei relativi programmi e piattaforme a servizio dei punti vendita extra-aziendali.”

3. sostituendo integralmente il paragrafo “Definizione di punteggi e criteri di priorità”:

“I punteggi assegnati saranno i seguenti:

Effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale (articolo 36 del regolamento delegato (UE) 2016/1149)	10 punti
Produzione di qualità di vini DOP rispetto alla produzione totale di vini desunta dalla dichiarazione di vendemmia e/o di produzione di mosto (a scelta tra le ultime tre campagne vitivinicole inclusa quella in corso, al momento della presentazione della domanda)	0,1-25% punti 1 25,1-50% punti 2 50,1-75% punti 3 75,1-80% punti 4 80,1-85% punti 5 85,1-90% punti 6 90,1-95% punti 7 95,1-100% punti 8
Impresa condotta da giovani agricoltori (titolare o legale rappresentante) con un età compresa tra i 18 e i 40 anni	2 punti
Progetto che coinvolge una parte ampia del territorio regionale	5 punti per 2 province coinvolte 10 punti per 3 (o più) province coinvolte
Progetto che coinvolge più aziende	1 punto per ogni azienda – massimo 10 punti

I richiedenti, a parità di punteggio, saranno inseriti nella graduatoria secondo un ordine di età crescente, dal più giovane al più anziano.”

4. inserendo il paragrafo “Penalità”;

“Le penalità sono definite dal DM 14 febbraio 2017, n. 911.”

- di dare atto che i fondi per l’attuazione della presente misura sono esclusivamente comunitari e non transitano sul bilancio regionale e che il presente provvedimento non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.Lgs n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

(omissis)